



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Venezia

Sezione Prima Civile

La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott. Daniela Bruni	Presidente
dott. Fabio Laurenzi	Consigliere rel-est
dott. Rita Rigoni	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa da:

BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. con il
patrocinio dell'avv. e dell'avv.

(l) TREVISO; ;
TREVISO; , elettivamente
domiciliato in VENEZIA- MESTRE
presso il difensore avv. APPELLANTE

contro

con il patrocinio dell'avv.

e dell'avv.

COMO; , elettivamente domiciliato in
presso il difensore avv.
APPELLATO

Oggetto: Appello avverso la sentenza n. del Tribunale di



Treviso, depositata in data 29 settembre 2010, resa nella causa R.G.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni di parte appellante: In totale riforma della sentenza n. del Tribunale di Treviso, depositata in data 29 settembre 2010, resa nel procedimento . non notificata - voglia l'intestata Corte d'Appello in via preliminare di merito: Dichiararsi, per tutti i motivi esposti in narrativa, la nullità e comunque la non riferibilità al presente giudizio della procura speciale rilasciata da all'avv. Franco Fabiani in data 27 marzo 2006 e la conseguente nullità insanabile dell'atto di citazione per mancanza di valida procura alle liti o comunque la carenza di *ius postulandi* in capo allo stesso avv. Fabiani ed all'avv.

Accertare la carenza di interesse ad agire di in ordine alla domanda di condanna di Banca Popolare FriulAdria S.p.A. alla restituzione delle somme percepite a seguito della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi maturati sul conto corrente, nonché dell'addebito della commissione di massimo scoperto e delle competenze per la chiusura periodica del conto.

In via subordinata di merito

- Accertare e dichiarare la correttezza del saldo del conto corrente n. (già n. nonché n. intestato a presso la filiale di Oderzo della Banca Popolare Friuladria S.p.A., ed in precedenza presso le filiali di Conegliano e prima ancora di Sacile, e per l'effetto respingere tutte le domande ex adverso proposte.

- In ogni caso, dichiarare l'avvenuta prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c., del diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di interessi anatocistici, di commissione di massimo scoperto e delle competenze per la chiusura periodica del conto fino al 24.04.2001 e per l'effetto respingersi in parte qua la domanda attorea.



In via ulteriormente subordinata di merito

- Nella denegata ipotesi in cui ritenesse nulla la clausola del contratto di conto corrente n. _____ che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, dichiarare la legittimità della capitalizzazione semestrale o quantomeno annuale degli interessi passivi con ogni conseguenza di legge in ordine al calcolo dell'importo chiesto in restituzione da

- In ogni caso, accertare che il diritto alla ripetizione delle somme accreditate a favore della banca in applicazione di interessi anatocistici e per oneri accessori prima del 24.04.1996 è prescritto per i motivi esposti in narrativa.

In ogni caso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite anche del primo grado di giudizio.

In via istruttoria:

La Banca, insistendo per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate in primo grado, chiede in particolar modo che l'Intestata Corte d'Appello ordini l'integrazione della C.T.U. al fine di:

a) per quanto concerne gli interessi anatocistici relativi al periodo precedente all'entrata in vigore della Deliberazione C.I.C.R., determinare il saldo dovuto da _____ prendendo in considerazione tutte le varie ipotesi prospettabili in materia di anatocismo, ovverosia:

- capitalizzazione trimestrale degli interessi ultralegali pattuiti;
- capitalizzazione semestrale degli interessi ultralegali pattuiti;
- capitalizzazione annuale degli interessi ultralegali pattuiti;

b) arrestare il calcolo, in forza dell'eccepita prescrizione quinquennale, al 24.04.2001, o, in subordine, in forza dell'eccepita prescrizione decennale, al 24.04.1996.

Conclusioni di parte appellata: Respingersi tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa. Confermando integralmente la sentenza di primo grado impugnata.

5/1



Condannare l'appellante al pagamento integrale delle spese di lite del presente procedimento ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso diritti e onorari.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. L'appellante espone che con atto di citazione notificato il 6 settembre 2006 conveniva in giudizio Banca Popolare FriulAdria S.p.A., affermando di aver acceso in data 7 gennaio 1987 presso l'agenzia di Sacile dell'allora Banca Popolare di Pordenone il contratto di c/c n. - trasferito dapprima, in data 31.01.1990, presso l'Agenzia di Conegliano con assegnazione del nuovo n. e poi, il 30.10.1993, presso l'Agenzia di Oderzo, ove assumeva il n. : "nell'ambito del quale l'Istituto ha concesso un'apertura di credito bancario, variamente composta e rappresentata da utilizzazione di credito sul conto, da anticipazioni per sconto e da altri negozi bancari, tutti regolati sul conto corrente ...". Lamentava l'illegittima applicazione al predetto rapporto:

- 1) di interessi anatocistici;
- 2) di spese fisse di chiusura trimestrale;
- 3) di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto;
- 4) di commissioni di massimo scoperto non pattuite tra le parti;

e, a distanza di vent'anni, chiedeva che la Banca venisse condannata a restituirle la somma di € 362.627,51=, o la maggiore o minore somma risultante in corso di causa, per le causali sopra indicate.

Successivamente alla produzione documentale di controparte, l'attrice rinunciava alla domanda di ripetizione delle somme asseritamente addebitate a titolo di interessi ultralegali sin dall'origine del rapporto e di quelle a suo dire illegittimamente addebitate a titolo di C.M.S. a partire dal 10.01.2005 con riduzione

del quantum petitum a € 243.734,82.

1.1 Si costituiva in giudizio Banca Popolare FriulAdria S.p.A. che si opponeva alle domande avversarie ed evidenziava come fosse documentalmente smentita la contestata omessa pattuizione dei tassi di interesse, della commissione di massimo scoperto e delle spese di tenuta periodica del conto. Eccepiva la carenza di interesse ad agire in capo a [redacted] che pagando il pattuito evidentemente aveva ritenuto di eseguire un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.; eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale o comunque decennale del diritto della [redacted] alla ripetizione delle somme richieste; eccepiva che l'anatocismo trimestrale fosse perfettamente legittimo. In via subordinata e chiedeva che venisse dichiarata la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi quantomeno a partire dal 1° luglio 2000 a seguito dell'intervenuto adeguamento da parte della Banca alla disciplina di cui alla Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000; per il periodo antecedente il 1° luglio 2000, venisse accertata e dichiarata la legittimità della capitalizzazione semestrale o quantomeno annuale degli interessi passivi.

1.2. In esito all'istruttoria documentale ed alla c.t.u., il Tribunale pronunciava sentenza con la quale condannava Banca Popolare FriulAdria S.p.A. al pagamento in favore di [redacted] di € 227.450,73, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; alla rifusione delle spese di lite quantificate in complessivi € 25.500,00 ponendo definitivamente a carico della Banca anche le spese di C.T.U..

2. Con atto di citazione notificato il 26.11.2010, Banca Popolare FriulAdria S.p.a. impugnava la citata sentenza con sei motivi d'appello, riproponendo quali censure per aver erroneamente disatteso le istanze e deduzioni presentate in primo grado, le eccezioni sopra elencate. In particolare ha censurato l'erronea valutazione: 1) quanto alla validità del mandato *ad litem* di cui alla citazione 06.09.2006 perché redatta su foglio separato, in data

Handwritten signature



di sei mesi antecedente alla notifica della citazione e senza espliciti riferimenti alla stessa; 2) erronea condanna agli interessi *ultrapetita* o su domanda tardiva; 3) mancanza d'interesse ad agire della soc. che avrebbe adempiuto un debito naturale; 4) eccezione di prescrizione, erronea determinazione del *dies a quo*; 5) legittimità della capitalizzazione trimestrale o semestrale o quantomeno annuale; 6) sopravvenuta legittimità, a seguito della delibera CICR 2000, della capitalizzazione trimestrale. In relazione agli ultimi due punti ha chiesto la corrispondente l'integrazione della c.t.u..

2.1. Si costitutiva in giudizio la . resistendo al gravame e riproponendo le proprie difese, sopra richiamate.

3. L'appello, è ammissibile poiché la citazione contiene specifici motivi di gravame, in sei punti sopra riprodotti. In particolare a norma dell'art. 342 c.p.c., la citazione contiene l'indicazione specifica delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la specificazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, mentre ex art. 345 c.p.c. vanno dichiarate d'ufficio inammissibili domande ed eccezioni nuove.

Ciò premesso, la Corte rileva che l'appello è fondato solo in parte. Esaminiamo partitamente i motivi d'appello.

3.1. Quanto al primo motivo, si osserva che a partire da Cassazione civile sez. II 26 febbraio 2008 n. 5033 si è ritenuto che *ai fini della validità della procura rilasciata su foglio separato è irrilevante la mancanza di un'espressa menzione del procedimento per il quale essa sia stata rilasciata, qualora essa sia stata notificata unitamente all'atto cui accede, in quanto la collocazione della procura, anche se rilasciata su foglio separato, è idonea a conferire la certezza circa la provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura al giudizio cui l'atto stesso fa riferimento.* Con Cassazione civile sez. I 27 dicembre 2011 n. 28839, si è data continuità al precedente *dictum*, affermandosi in



sostanza che ai sensi dell'art. 83 c.p.c. la procura rilasciata su foglio separato congiunto materialmente all'atto si considera apposta in calce all'atto con il quale venga introdotto il giudizio anche se non vi sia alcun riferimento al procedimento da iniziare, poiché la collocazione materiale della procura fa ritenere certa la provenienza del potere di rappresentanza e dà luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui accede.

3.2. Il secondo motivo è fondato. Già Cassazione civile sez. II 21 luglio 1983 n. 5032, aveva affermato che: " *Nel caso di pagamento di indebito oggettivo, il riconoscimento degli interessi sulla somma spettante in restituzione al solvens non può prescindere dalla relativa richiesta, non essendovi alcuna ragione di deroga alla regola generale che il giudice non deve pronunciare oltre i limiti della domanda.*", rendendo fondato il motivo di appello.

In seguito, Cassazione civile sez. un. 18 marzo 2010 n. 6538 ha definitivamente chiarito che: " *In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti soltanto su espressa domanda della parte.*". Nel caso preso in esame dalle SS.UU. la Corte, affermando il principio di autonomia dell'obbligazione per interessi rispetto all'obbligazione pecuniaria cui accedono, e della necessità di espressa domanda della parte, ha anche affermato che tale domanda: " *... non può essere avanzata per la prima volta nella comparsa conclusionale.*".

Nel caso di specie, la richiesta di pagamento degli interessi sulla somma illegittimamente addebitata dalla banca, in quanto proposta per prima la volta nella conclusionale in primo grado, è tardiva.

3.3. Il terzo motivo è infondato. L'eccezione di irripetibilità, ai sensi dell'art. 2034 c.c., delle somme anatocistiche prelevate illegittimamente dalla banca sul c/c dell'attrice, va senz'altro



disattesa. La Banca, nemmeno allega quale sarebbe il particolare valore morale della pratica anatocistica, più volte dichiarata illegittima dal giudice di legittimità, né prova la convinzione di tale valore morale nella correntista che, comunque, ha subito e non *spontaneamente prestato*. Deve escludersi che il pagamento di interessi ultralegali per ripianare l'esposizione a debito verso la banca possa ritenersi eseguito nella consapevolezza di assolvere ad un dovere morale e sociale.

3.4. Con il quarto motivo, la banca eccepisce la prescrizione del diritto di ripetizione di quanto illegittimamente prelevato dal c/c dell'attrice. La banca afferma che la prescrizione dovrebbe essere quinquennale, ex art. 2498, n.4, c.c., e cominciare a decorrere dalla data di ogni singolo addebito di cui si contesta la legittimità.

Sul punto, va innanzitutto premesso che il termine di prescrizione del diritto a conseguire la ripetizione delle somme versate per anatocismo, è quello decennale ordinario ex art. 2946 c.c., non applicandosi l'art. 2948 n. 4 che si riferisce alla domanda di conseguire gli interessi maturati, non già la loro restituzione per indebito pagamento, e tale termine decorre dalla chiusura del conto (cfr. Cass. Sez. Un. n. 24418/2010) allorquando si stabiliscono definitivamente i rapporti di credito e debito tra le parti, ovvero dall'esistenza di rimesse aventi c.d. solutorie, la cui indicazione e prova, spetta alla parte che eccepisce l'intervenuta prescrizione. Afferma, infatti, la Corte nella citata sentenza: " *L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente*



addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".

Tali principi vanno qui applicati, e pertanto l'eccezione di prescrizione del diritto va respinta.

Inoltre, poiché il c.t.u. ha esaminato la documentazione contabile fino al 31.03.2005, e dichiara a pag. 5 dell'elaborato, che il c/c in esame era ancora formalmente in essere, in base ai citati principi la pronuncia avrà natura di accertamento, idonea a rettificare la misura del saldo passivo così accertato, e non di condanna.

3.5. Col quinto e col sesto motivo d'impugnazione la banca chiede riformularsi la c.t.u. eseguendo anche i conteggi con la capitalizzazione semestrale, o quanto meno annuale, e chiede in ogni caso la capitalizzazione degli interessi passivi, quanto meno con decorrenza dalla delibera C.I.C.R. 09.02.2000 che ne ha riconosciuta la legittimità qualora essa sia applicata bilateralmente.

Le censure, che possono essere trattate insieme per l'evidente connessione, vanno respinte.

Le questioni relative all'applicazione degli interessi sugli interessi passivi (capitalizzati con cadenza trimestrale o diversa) possono dirsi oramai definitivamente assodata in giurisprudenza nel senso che:

a) per il periodo anteriore alla delibera del CICR del 09.02.2000 (pubblicata in Gazz. Uff. n. 43, del 22.02.2000), essi sono colpiti da nullità assoluta. Infatti, come ci ha ricordato, anche di recente la S.C. (Cassazione civile, sez. I, 13/09/2013, n.



21027), ... secondo il principio costantemente enunciato da questa Corte, dal quale non v'è ragione di discostarsi, secondo cui, in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., il D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma secondo del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza), siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, mantenendo un determinato comportamento, ad una norma giuridica (tra le tante, Cass., sez. un., n. 21095/2004, n. 4094/2005; il suddetto orientamento è stato inaugurato da Cass. n. 2374 e n. 3096/1999).

b) Per i contratti sottoscritti dopo la data di entrata in vigore della delibera CICR 2000 (ossia dopo il 22.04.2000, corrispondente ai 60 gg. dopo la pubblicazione, cfr. art. 8 della delibera medesima), e per i contratti precedenti, purché adeguati alle nuove condizioni nel termine indicato in delibera (01.07.2000, cfr. art. 7 delibera, che fissa il termine per l'adeguamento al 30.06.2000, ...i relativi effetti si producono dal successivo 1° luglio...), la capitalizzazione degli interessi è da considerarsi legittima alle condizioni di reciprocità ivi indicate e purché detta variazione del regime degli interessi sia stata approvata per iscritto da entrambe le parti (non solo resa nota con pubblicazione in Gazz. Uff., oltre ad ... opportuna notizia scritta alla clientela entro il 31.12.2000...) in quanto essa è peggiorativa rispetto

all'assenza di qualunque forma di capitalizzazione degli interessi passivi risultante a seguito delle (sopra riportate) pronunce di nullità della relativa clausola.

c) Con decorrenza dal 01.01.2014 (data di entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2013, n. 147) nessun anatocismo è possibile praticare nei rapporti di c/c tra istituto di credito e cliente, come si desume dall'attuale testo dell'art. 120 TUB (Decreto legislativo 01/09/1993 n. 385, Articolo 120, comma 2, Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi), secondo il quale: *"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale."*

Come correttamente evidenziato da recente dottrina, non vi può essere dubbio sul senso della disposizione, posto che : *" ... alla lettera b) il legislatore ha, invece, voluto chiarire i limiti del conteggio indicato al punto precedente, precisando che gli interessi così conteggiati, e quindi annotati in conto, se in tal modo vengono capitalizzati, ossia come si è detto sono suscettibili di essere pagati nei limiti sopra indicati, in ogni caso non possono produrre ulteriori interessi, che viceversa, vanno conteggiati solo sul capitale iniziale. In sostanza la norma circoscrive la portata della capitalizzazione degli interessi periodicamente conteggiati, escludendo che tale operazione contabile possa consentire alcun prodotto anatocistico."*

In esito, fatta applicazione al caso di specie principi sopra esposti, i motivi quinto e sesto di gravame vanno respinti.

4. Al parziale accoglimento dell'appello segue l'applicazione

della regola di cui all'art. 92 c.p.c. in tema di spese di lite e, ferma la liquidazione delle spese di primo grado come in sentenza, e di quelle del presente grado come in dispositivo, esse vanno complessivamente valutate, compensate per un quarto e poste a carico della parte maggiormente soccombente (la Banca) per i restanti tre quarti. Le spese sono liquidate come in dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, norma da utilizzare per tutte per le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore secondo la giurisprudenza formatasi sotto il vigore del precedente DM n. 140/2012 ma applicabile in ragione della *eadem ratio* anche al successivo DM 55/2014 (cfr. la giurisprudenza consolidata di Cass. Sez. Un. nn. 17405/2012).

Le spese di CTU restano a carico della Banca soccombente, in quanto il mancato riconoscimento del diritto agli interessi legali sulla somma illegittimamente addebitata, non ha comunque fatto venir meno la necessità della relativa spesa.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Banca Popolare Friuladria S.P.A. contro avverso la sentenza n. 1651/2010 del Tribunale di Treviso, depositata in data 29 settembre 2010, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) In parziale riforma del capo primo della sentenza impugnata, accerta e dichiara che la Banca Popolare Friuladria s.p.a. ha illegittimamente addebitato sul c/c in esame in danno di la somma di € 227.450,73. Dichiara non dovuti su detta somma gli interessi legali richiesti dall'attrice dalla domanda al saldo. Conferma per il resto la sentenza impugnata.
- 2) Compensa per un quarto le spese di lite e condanna Banca Popolare Friuladria s.p.a. al pagamento in favore di dei rimanenti tre quarti delle spese di lite che liquida per competenze professionali in primo




grado come da relativa sentenza e per il presente grado in € 4758,00, oltre alle spese generali nella misura di cui all'art. 2, 2° co., D.M. 55/2014, oltre agli oneri previdenziali e fiscali se e nella misura del dovuto.



- 3) Le spese di CTU, come liquidate in primo grado con apposito decreto, restano definitivamente a carico della Banca soccombente.

Così deciso in Venezia, il 05.11.2015

Il Consigliere rel-est
dott. Fabio Laurenzi



Il Presidente
dott. Daniela Bruni



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Venezia

- 2 DIC 2015



IL CANCELLIERE
Dott.ssa Carla Groce



DATO AVVISO
TELEMATICO
Oggi 2 DIC 2015

